Made with Xodo PDF Reader and Editor

**106 2026**

**TRIBUNALE DI MANTOVA**

**Ufficio Procedure Concorsuali**

Il Giudice Delegato,

letto il ricorso n. 106-26 concernente il piano di ristrutturazione del consumatore presentato da Gaetano Campanile (C.F. CMPGTN79P28E224T), nato a Grumo Nevano (NA) il 28.09.1979, e Concetta Capasso (C.F. CPSCCT81H70F839V), nata a Napoli (NA) il 30.06.1981, entrambi residenti in Suzzara (MN), via Tebe Mignoni n. 2 ai sensi dell'art. 67 CCI,

rilevato che i ricorrenti hanno chiesto la concessione delle misure protettive di cui all'art. 70 co. 4 CCI;

vista la integrazione depositata in data 3-10-26;

ritenuto che la proposta e il piano siano *prima facie* ammissibili (salva più approfondita valutazione in sede di omologa) risultando soddisfatti i requisiti di cui agli artt. 67 e segg. CCI, posto che i ricorrenti rientrano nella categoria dei debitori di cui all'art. 2 co. 1 lett. c) CCI in quanto lavoratori dipendenti a tempo indeterminato presso IVECO SPA e inoltre, che non appaiono ricorrere le condizioni ostative di cui all'art. 69 co. 1 CCI;

rilevato che gli istanti versano in una situazione di sovraindebitamento per effetto della quale sono irreversibilmente incapaci di adempiere regolarmente alle obbligazioni assunte, come emerge dai dati riportati in ricorso, nonché dalla relazione del Gestore;

ritenuto che la richiesta di emissione delle misure protettive sia meritevole di accoglimento in quanto funzionale a consentire la fattibilità del piano;

**P.Q.M.**

dichiara che la proposta e il piano di ristrutturazione presentati da Gaetano Campanile (C.F. CMPGTN79P28E224T), nato a Grumo Nevano (NA) il 28.09.1979, e Concetta Capasso (C.F. CPSCCT81H70F839V), nata a Napoli (NA) il 30.06.1981, entrambi residenti in Suzzara (MN), via Tebe Mignoni n. 2 ai sensi dell'art. 67 CCI sono ammissibili;

Made with Xodo PDF Reader and Editor

prescrive che la proposta e il piano siano pubblicati immediatamente in apposita area del sito web del Tribunale di Mantova a cura del gestore della crisi e che quest'ultimo ne dia comunicazione entro trenta giorni a tutti i creditori;

avverte

i creditori che, ricevuta la comunicazione di cui sopra, devono comunicare al gestore della crisi un indirizzo di posta elettronica certificata, e che, in mancanza, le successive comunicazioni saranno effettuate mediante deposito in cancelleria;

avverte

i creditori che nei venti giorni successivi alla comunicazione possono presentare osservazioni, inviandole all'indirizzo di posta elettronica certificata del gestore della crisi;

dispone il divieto di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio dei debitori, e vieta il compimento di atti di straordinaria amministrazione, se non preventivamente autorizzati;

riserva ogni provvedimento all'esito della relazione del gestore della crisi (da depositarsi entro i dieci giorni successivi alla scadenza del termine concesso ai creditori per eventuali osservazioni e con la quale potrà proporre le modifiche del piano ritenute necessarie, sentito il debitore);

Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di competenza,

Mantova, 7-10-26

Il GD

Dott.ssa Francesca Arrigoni